

## **La dispensa del docente che non supera l'anno di prova va emessa dal dirigente scolastico** di Eu. B. – 9 gennaio 2019

### **La sentenza della Cassazione**

La dispensa dal servizio per il docente che non supera l'anno di prova spetta al preside e non all'Ufficio scolastico regionale (Usr). Né al ministero. A sottolinearlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un'insegnante contro una sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva respinto la sua richiesta di reintegra dopo che l'Usr l'aveva estromessa dai ruoli dell'amministrazione scolastica.

### **La vicenda**

Nel settembre 2009 la ricorrente si era vista estromettere dai ruoli dell'amministrazione scolastica con un provvedimento dell'Usr di Palermo. Contro quell'atto aveva proposto ricorso al tribunale di Palermo per ottenere la reintegra. Senza successo. Ricorrendo anche in appello. Ma anche i giudici di secondo grado avevano respinto la sua richiesta giudicando corretta la dispensa emessa dall'autorità provinciale anziché dal dirigente scolastico. Una decisione "cassata" dai giudici del Palazzaccio.

### **La decisione**

Con la sentenza 196/2019 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso - secondo cui tutti i provvedimenti di gestione del personale e delle risorse spettano al dirigente scolastico - considerando assorbiti gli altri tre. Nel richiamare quanto espresso con la pronuncia 9129/2008, e cioè che «spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica», i giudici della Suprema Corte sottolineano che tale quadro non è mutato per effetto dell'articolo 1, comma 117, della Buona Scuola. Richiamando sul punto la sentenza della Cassazione 1915/2017 secondo cui il comma 117 assegna solo al dirigente scolastico la valutazione sul periodo di prova, sentito il comitato di valutazione, così da considerare abrogata implicitamente ogni disposizione di tenore diverso.